

nerazione è esentata dagli oneri relativi alla promozione delle fonti rinnovabili attraverso il meccanismo dei cosiddetti certificati verdi. Inoltre, per l'energia prodotta a mezzo di impianti di cogenerazione è prevista una priorità del dispacciamento rispetto all'energia elettrica prodotta con impianti convenzionali, mentre per le eccedenze di energia elettrica prodotta a mezzo di impianti assimilati a quelli che utilizzano fonti di energia rinnovabili è previsto un obbligo di ritiro da parte del soggetto cessionario a prezzi determinati in applicazione del criterio del costo evitato dall'Autorità, stabilito dall'art. 3, comma 12, del medesimo decreto.

Anche alla luce di quanto sopra l'Autorità ha proposto le condizioni tecniche per l'assimilabilità con riferimento ai rendimenti caratteristici degli impianti per la produzione di energia elettrica di costruzione più recente.

Finanziamento del Grtn

L'art. 3, comma 10, del dlgs. n. 79/99, prevede che l'Autorità determini la misura del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e che tale corrispettivo debba essere tale da incentivare il Gestore della rete allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Sulla base di questo articolo, con delibera 28 dicembre 2000, n. 241, sono state stabilite le modalità di finanziamento del Gestore. Sono state pertanto riconosciute al Gestore, a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento in detto esercizio:

- a) in relazione all'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, una quota del corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale (che include un corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento);
- b) in relazione all'energia elettrica vettoriata, una quota del corrispettivo di potenza di cui all'art. 7 della delibera n. 13/99, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata, nonché la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento. Detta quota viene versata dai soggetti che chiedono il vettoriamento entro trenta giorni dalla riscossione del corrispettivo di potenza appena individuato, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata.

Per l'anno 2001 dette quote ammontano rispettivamente a 0,60 lire/kWh, per il corrispettivo di cui alla lettera a), e a 0,30 lire/kWh per i due corrispettivi previsti alla lettera b).

In assenza di informazione circa i costi sostenuti dal Gestore della rete nell'anno 2000 per l'acquisto di energia elettrica da produttori nazionali a garanzia degli impegni contrattuali sull'interconnessione (cioè per sostituire con produzione nazionale l'eventuale deficit di energia elettrica importata dall'estero rispetto a quanto stabilito nell'ambito dei contratti di vettoriamento nei periodi in cui si manifestino disservizi sulla rete di interconnessione con l'estero), l'Autorità si è riservata di stabilire l'entità del relativo corrispettivo nei primi mesi dell'anno 2001, prevedendo un obbligo informativo del Gestore della rete in tal senso.

Direttive al Grtn per l'adozione di regole tecniche

L'art. 3, comma 6, del dlgs. n. 79/99 prevede che, sulla base di direttive emanate dall'Autorità, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotti regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti.

Con la delibera del 28 febbraio 2001, n. 39, l'Autorità ha approvato, con alcune modifiche, le regole tecniche di connessione adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 6, del dlgs. n. 79/99, sulla base delle direttive emanate dall'Autorità con la delibera 9 marzo 2000, n. 52.

In considerazione del fatto che per la disciplina del vettoriamento e in previsione della creazione di un mercato elettrico, si era resa necessaria la contabilizzazione dei flussi di energia elettrica sulla base di criteri non discriminatori e imparziali per una corretta individuazione e attribuzione dei relativi oneri a carico di soggetti diversi, la delibera n. 52/00 prevede l'adozione di successivi provvedimenti affinché il Gestore elabori e adotti regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e nei punti interni alle altre reti in cui la misura risulti funzionale alle attività di trasmissione e dispacciamento.

Con la delibera del 3 agosto 2000, n. 138, l'Autorità ha previsto l'emanazione da parte del Gestore di regole tecniche in tema di misura dell'energia elettrica nei punti di connessione alla rete in cui la rilevazione della misura sia necessaria per lo svolgimento delle attività di trasmissione e di dispacciamento. Tali regole devono contenere previsioni in materia di misura delle interru-

zioni del servizio elettrico e delle altre caratteristiche della tensione.

La medesima delibera prevede l'adozione da parte del Gestore della rete di regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica in attesa dell'emanazione delle regole tecniche definitive per le quali è prevista l'approvazione dell'Autorità.

A oggi sono in vigore le regole tecniche transitorie pubblicate dal Gestore della rete sul proprio sito Internet con data 18 ottobre 2000.

Cassa Conguaglio per il settore elettrico

Nel corso dell'anno sono stati adottati, d'intesa con il Ministro del Tesoro, alcuni provvedimenti urgenti volti ad assicurare l'operatività della Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

Con la delibera 21 maggio 1998, n. 47, l'Autorità aveva disposto lo scioglimento del Comitato di gestione della Cassa Conguaglio e la contestuale istituzione di un Collegio commissariale. Tale collegio era stato successivamente prorogato fino al 30 maggio 2000 dalla delibera 8 giugno 1999, n. 83, per permettere il consolidamento dei risultati conseguiti sul piano dell'efficienza delle procedure di gestione dei sistemi di perequazione e la formulazione di proposta di riorganizzazione, estesa ai sistemi di controllo contabile interno e adeguata alla nuova disciplina del mercato elettrico.

In considerazione del fatto che i nuovi sistemi di perequazione non erano stati completamente definiti e che, di conseguenza, non era ancora possibile definire l'impianto organizzativo necessario al loro funzionamento, con la delibera 19 luglio 2000, n. 124, l'Autorità ha ulteriormente prorogato il mandato del Collegio commissariale, lasciandone peraltro immutata la composizione. La proroga è stata disposta per il tempo occorrente per perfezionare la procedura di adozione dei provvedimenti di definizione dei sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio di fornitura, per nominare gli organi di gestione e controllo di tali sistemi, nonché per far loro assumere le funzioni operative.

Con la delibera 18 ottobre 2000, n.194, emanata anche sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio commissariale della Cassa stessa, è stato definito un insieme minimo di disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento, con particolare riguardo alla composizione degli organi di gestione in un'ottica di loro snellimento e maggiore funzionalità.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Accertamenti tecnici e verifiche sugli impianti

Con delibera del 14 febbraio 2001, n. 24, l'Autorità ha portato a termine l'attività connessa alla determinazione dei contributi spettanti alle aziende produttrici-distributrici ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34.

Si tratta di contributi commisurati ai costi d'investimento degli impianti ed erogati alle aziende sulla base dell'energia elettrica immessa nella rete pubblica in ore piene. Sono interessati al provvedimento 15 impianti, di cui un impianto idroelettrico e 14 impianti di cogenerazione, di proprietà di aziende produttrici-distributrici tra le quali l'Asm di Brescia, l'Acea di Roma, l'Aem di Torino e l'Agsm di Verona. Tali aziende avevano esercitato la possibilità di opzione prevista dal titolo VII, del provvedimento CIP 26 aprile 1992, n. 6.

In precedenza, con la delibera 10 luglio 1998, n. 79, l'Autorità aveva fissato in otto anni la durata del contributo, interrompendo al 31 dicembre 1999 l'erogazione dell'acconto che le medesime aziende stavano percependo dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Nel corso del 2000 è proseguita l'attività connessa all'applicazione dell'art. 15, comma 2, del dlgs. n. 79/99. L'Autorità ha ricevuto la documentazione relativa a 289 impianti di produzione di energia elettrica e ha avviato le relative istruttorie, con l'obiettivo di verificare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di presentare le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti posto in capo ai soggetti produttori di energia elettrica, per gli impianti beneficiari delle incentivazioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e non ancora in esercizio al 1° aprile 2000.

Con provvedimento del 27 settembre 2000, n. 175, l'Autorità ha dichiarato adempiuto tale obbligo relativamente a 114 impianti e ha stabilito la necessità di proseguire gli adempimenti istruttori per gli altri impianti.

Nel corso del 2000 gli uffici dell'Autorità hanno ricevuto sette nuove istanze da parte di soggetti produttori, relative ad accertamenti tecnici di cui ai titoli II e V del provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, e hanno attivato le conseguenti istruttorie, con l'obiettivo di definire il prezzo di cessione dell'energia elettrica o una sua maggiorazione rispetto a quello previsto dal punto 3, titolo II del provvedimento citato. Nello svolgimento delle istruttorie, avviate anche precedentemente, sono stati eseguiti nove controlli tecnici sugli impianti al fine di acquisire elementi informa-

tivi relativi alla tipologia e all'entità delle opere eseguite, alla loro correlazione con la funzionalità dell'impianto, allo stato generale dell'impianto, nonché altre informazioni funzionali agli accertamenti tecnici di cui sopra. A tal fine sono stati effettuati sopralluoghi presso sette impianti idroelettrici, un impianto fotovoltaico, un impianto di generazione elettrica con turboespansore e due impianti a biogas.

Sulla base di queste istruttorie, nel 2000 l'Autorità ha accertato sei rifacimenti di impianti esistenti, sei potenziamenti di impianti idroelettrici, e ha respinto quattro istanze di rifacimento di impianto esistente e due istanze di potenziamento di impianto idroelettrico.

In attuazione di quanto previsto dalla delibera 25 febbraio 1999, n. 27, con la quale l'Autorità ha definito la procedura per il controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento CIP n. 6/92, gli uffici dell'Autorità hanno proseguito l'attività di raccolta e verifica dei dati di produzione degli impianti assimilati a fonte rinnovabile ai sensi del titolo 1 del provvedimento CIP n. 6/92. Nello svolgimento di tale attività gli uffici dell'Autorità hanno provveduto al monitoraggio dei dati di produzione di 312 impianti di generazione elettrica in esercizio nel 1999, nonché di loro eventuali variazioni rispetto alla documentazione trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della quale è avvenuta la comunicazione dell'indice energetico dell'impianto e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dello stesso, e alla verifica del rispetto della condizione di assimilabilità anche ai fini del trattamento economico dell'energia elettrica prodotta.

Sempre sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 27/99, ad integrazione del lavoro di monitoraggio e raccolta dati, gli uffici dell'Autorità, nel corso del 1999, hanno inoltre avviato l'attività di verifica e sopralluogo sugli impianti, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi dai soggetti produttori, procedendo in un caso a un controllo tecnico sul sito di produzione.

In esito all'attività di controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile, gli uffici dell'Autorità hanno segnalato al soggetto cessionario, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i casi di mancato rispetto del valore dell'indice energetico assegnato a ciascun impianto, determinando così una riduzione dell'importo dei contributi spettanti per l'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto.

5. L'ATTIVITÀ SVOLTA: IL SETTORE DEL GAS

INTRODUZIONE

Nel corso del 2000 e del primo trimestre del 2001 le attività dall'Autorità nel settore del gas si sono concentrate sulla riforma tariffaria e sugli adempimenti connessi con il recepimento nella normativa italiana della direttiva europea 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale.

L'Autorità aveva iniziato a predisporre il nuovo ordinamento tariffario già a partire dai primi mesi del 2000, quando ha emesso il documento sui criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita a mezzo di reti a media e bassa pressione. Per la definizione vera e propria di tali tariffe, tuttavia, era opportuno attendere il recepimento della direttiva, avvenuto nel maggio 2000, dopo il quale il processo di riforma tariffaria ha ricevuto un nuovo impulso.

Nell'autunno 2000 l'Autorità ha predisposto il documento sulle tariffe di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato che, secondo la consueta procedura di formazione dei propri provvedimenti, è stato sottoposto alla consultazione delle parti interessate. Al termine della consultazione, nel dicembre 2000 l'Autorità ha quindi definito le tariffe con la delibera n. 237/00.

Il nuovo ordinamento tariffario, attualmente in via di completamento, riflette la struttura del settore come ridisegnata dal decreto legislativo di recepimento. In base al dettato del decreto di apertura del mercato del gas, il nuovo sistema tariffario separa completamente l'attività di distribuzione da quella di vendita ai clienti vincolati. Le tariffe di distribuzione sono relative a un'attività destinata a svolgersi in regime di monopolio su base locale; esse perciò continueranno a valere anche dopo la completa apertura del mercato del gas, fissata per l'1 gennaio 2003. Poiché a partire da quella data tutti i clienti diverranno idonei, le tariffe di vendita ai clienti vincolati definite dall'Autorità saranno invece applicate sino alla fine del 2002. La delibera n. 237/00 prevede che le nuove tariffe, che saranno applicate a partire dall'1 luglio 2001, siano articolate dagli esercenti per ambiti tariffari e sulla base di formule che tengono conto delle principali determinanti dei costi. I coefficienti delle formule sono stati costruiti in modo da consentire la copertura dei costi efficienti, desunti dal confronto comparativo fra gli esercenti in campo nazionale ed europeo.

Il rinnovamento del quadro tariffario, tuttavia, non si esaurisce con la definizione delle tariffe di distribuzione e vendita: un altro tassello di fondamentale importanza riguarda le tariffe di trasporto, e stoccaggio, attraverso cui si realizza l'accesso degli operatori al sistema nazionale del gas. Contemporaneamente alla diffusione del documento di consultazione sulle tariffe di distribuzione e vendita, nell'autunno l'Autorità ha posto in consulta-

zione un documento contenente le proposte di riforma delle tariffe di trasporto, stoccaggio e rigassificazione. Le tariffe di trasporto sulla rete nazionale non saranno più basate sulla distanza, ma sulla metodologia *entry-exit*. Sono previsti meccanismi di prenotazione del servizio di trasporto per favorire lo scambio di capacità non utilizzata e tariffe particolari per il trasporto interrompibile.

Sono stati inoltre effettuati gli aggiornamenti bimestrali delle tariffe in base alla delibera n.52/99; nel corso del 2000 e dei primi mesi del 2001 le variazioni tariffarie sono state quasi sempre in aumento a causa degli rincari internazionali dei prodotti petroliferi.

Parte dell'attività svolta nel settore del gas naturale è stata anche rivolta alla promozione della concorrenza e dei nuovi assetti di mercato.

Con la delibera del 18 ottobre 2000 n. 193/00, l'Autorità ha definito le modalità per l'accertamento, da parte delle imprese del gas, dell'idoneità dei clienti. I soggetti che ritengono di possederne le caratteristiche devono presentare alle imprese alle quali si rivolgono per l'acquisto o il trasporto del gas un'autocertificazione contenente la specificazione dei punti di misura del gas dove avviene la vendita ad altro cliente idoneo o a valle dei quali avviene il proprio consumo.

Nell'ambito dell'attività di regolamentazione tecnica per la gestione del sistema del gas, nell'ottobre 2000 l'Autorità ha rilasciato il parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo schema di decreto per l'individuazione della rete nazionale dei gasdotti e, nel marzo 2001, il documento (avviato alla consultazione) sui criteri per la predisposizione dei codici di rete che le imprese di trasporto dovranno adottare, in base a quanto stabilito dal decreto di apertura del mercato. Mutuati dall'esperienza inglese, i codici di rete definiscono le regole e le modalità per la gestione e il funzionamento della rete. Essi costituiscono uno strumento indispensabile per garantire che l'accesso dei terzi alle reti avvenga a parità di condizioni e che il servizio di trasporto sia gestito in modo neutro e imparziale.

Un altro elemento di fondamentale importanza per la liberalizzazione del mercato è costituito dalla separazione amministrativa e contabile delle imprese operanti nel settore del gas. I criteri da seguire affinché tale separazione sia effettuata in modo trasparente, evitando discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza, sono stati proposti dall'Autorità in un documento posto in consultazione nel marzo 2001.

VERSO LA RIFORMA DELL'ASSETTO TARIFFARIO

Tariffe di distribuzione e fornitura

Con la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237 l'Autorità ha definito i nuovi criteri di determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il nuovo sistema tariffario separa completamente l'attività di distribuzione da quella di vendita ai clienti vincolati.

Le tariffe di distribuzione sono relative a un'attività destinata a svolgersi in regime di monopolio su base locale, a seguito di affidamento mediante gara da parte degli enti locali.

Le tariffe di vendita sono relative a un'attività svolta in regime di autorizzazione. Solo fino all'apertura totale del mercato, fissata per il 1° gennaio 2003, si applicheranno le tariffe di vendita determinate dall'Autorità ai clienti vincolati, con consumi non superiori a 200.000 metri cubi, per consumi complessivi stimati in circa il 36 per cento del mercato.

Pertanto, la tariffa di distribuzione determinata attraverso la deliberazione n. 237/00 è strumento necessario e idoneo all'apertura del mercato, in quanto applicabile per l'utilizzo delle reti di distribuzione da parte di terzi allo scopo di effettuare la vendita del gas ai clienti idonei. Questi ultimi sono attualmente rappresentati da circa 18.000 contratti di fornitura in totale. Tra questi, tuttavia, quelli interessati dalla tariffa di distribuzione (ovvero i contratti afferenti ai clienti idonei non direttamente allacciati alle reti di trasporto) sono circa 11.000, con consumi di oltre 6,1 miliardi di metri cubi, pari al 22 per cento del gas in transito nelle reti locali.

La deliberazione n. 237/00 prevede che le tariffe siano articolate per *ambiti tariffari*, costituiti normalmente dagli *impianti di distribuzione* (reti interconnesse gestite da uno o più esercenti). Tuttavia gli enti locali concedenti possono concordare forme di associazione mediante le quali sono determinate tariffe uniche per tutti i comuni associati.

I vincoli sui ricavi sono calcolati sulla base di formule che tengono conto delle principali determinanti dei costi (numero dei clienti allacciati, lunghezza delle reti, caratteristiche geografiche del centro servito, volumi di gas distribuiti). I coefficienti delle formule sono stati costruiti in modo da consentire la copertura dei costi operativi della metà più efficiente di un campione di

imprese caratterizzate da adeguata qualità del servizio, ed in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale netto delle imprese del campione, riferito a una durata media economico-tecnica degli impianti di 50 anni.

I vincoli sui ricavi sono aggiornati annualmente per tenere conto dell'espansione dell'utenza e delle reti distributive, dell'inflazione e di un recupero di produttività predeterminato per un periodo di tre anni e sei mesi a partire dall'1 gennaio 2001, pari al 3% annuo.

Nell'ambito dei vincoli sui ricavi, l'esercente sottopone all'Autorità, che le approva entro tre mesi, le proposte contenenti l'articolazione della tariffa soggetta a regolamentazione (opzione tariffaria base), oltre a eventuali opzioni tariffarie speciali, adottabili a scelta dell'utente. È comunque necessario il rispetto di un codice di condotta commerciale che garantisca la trasparenza nella scelta delle opzioni tariffarie.

Inoltre, il nuovo sistema tariffario prevede:

- un periodo transitorio di sei mesi nei quali si persegue l'avvicinamento dei vincoli dei ricavi a quelli nuovi, a partire dai livelli preesistenti e mantenendo le tipologie tariffarie precedenti. Le nuove tariffe entreranno in vigore dall'1 luglio 2001;
- l'introduzione di un fondo di compensazione nazionale a beneficio degli ambiti tariffari a costo elevato, per un massimo di tre anni non ripetibili, finanziato da un prelievo dell'1,9% sulle tariffe dei rimanenti ambiti;
- la possibilità per le amministrazioni locali di richiedere una quota aggiuntiva dell'1% delle sole tariffe di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese inerenti il servizio gas di clienti in condizioni economiche disagiate;
- la possibilità per gli esercenti di incrementare i vincoli sui ricavi di distribuzione dell'1%, allo scopo di finanziare, nelle more dello specifico regolamento previsto in materia, interventi di controllo della sicurezza degli impianti dei clienti finali.

Per effetto della riforma è prevista una diminuzione media delle tariffe dei clienti del mercato vincolato dell'1,4% nel primo semestre 2001. Le tariffe dell'attività di distribuzione diminuiranno invece del 15% in media a regime (secondo semestre 2003). Nelle situazioni specifiche saranno possibili variazioni anche sensibili, sia in diminuzione sia in aumento, in relazione all'eterogeneità dei punti di partenza. In ogni caso, l'autorizzazione degli eventuali aumenti è subordinata al pieno rispetto delle normative vigenti in materia di qualità del servizio.

Tariffe di trasporto, dispacciamento, stoccaggio e terminali di GNL, distribuzione locale per i clienti vincolati

Il 24 ottobre 2000 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato due documenti per la consultazione contenenti proposte di riforma delle tariffe di trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del gas metano. Su tali documenti si sono avviate le consultazioni con tutti i soggetti interessati: associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, sindacati dei lavoratori e delle imprese.

Trasporto

Il provvedimento che l'Autorità emanerà al termine del processo di consultazione sarà di fondamentale importanza per la liberalizzazione del settore: esso definirà le condizioni per l'utilizzo trasparente e non discriminatorio delle principali infrastrutture necessarie agli operatori.

Il sistema di trasporto e stoccaggio del gas, finora riservato ai proprietari delle reti e a pochi utilizzatori terzi (industria petrolifera ed elettrica), viene posto a disposizione di tutti i clienti idonei, che possono scegliersi il fornitore, a condizioni economiche e contrattuali in linea con gli effettivi costi del servizio. Sono invece vincolati i clienti con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui (famiglie, piccola industria, commercio, artigianato). Dal 2003 tutti i clienti saranno idonei. La separazione anche in termini tariffari delle attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas liquefatto, nello spirito del dlgs. n. 164/00 di liberalizzazione del mercato del gas, costituisce un requisito indispensabile perché gli operatori possano cogliere nuove opportunità di creazione di valore nell'uso efficiente delle infrastrutture di sistema.

Il documento rappresenta un primo passo importante per intervenire sui costi di utilizzo delle principali infrastrutture della filiera del gas, con benefici importanti in una fase di congiuntura economica nella quale gli alti prezzi dell'energia incidono fortemente sulle attese di crescita economica. L'Autorità riporterà le tariffe per l'uso delle infrastrutture in linea con i costi efficienti dei servizi, integrando la delibera n. 193/99 che ha ridotto del 12 per cento i margini per l'attività di trasporto compresi nella tariffa per la fornitura del gas.

Il nuovo sistema tariffario definirà separatamente i ricavi complessivi consentiti rispettivamente per le attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione. Poiché i ricavi per il trasporto saranno in larga misura indipendenti dalle quantità trasportate, la prevista crescita dei consumi di gas in Italia concorrerà, assieme agli altri fattori di incremento nella produttività dei servizi (predeterminati attraverso il meccanismo del *price cap*), a determinare negli anni successivi graduali diminuzioni delle tariffe unitarie.

Saranno comunque lasciati agli operatori incentivi al migliore utilizzo delle infrastrutture di rete e al loro sviluppo al fine di creare le condizioni per favorire il processo di liberalizzazione del mercato. La prevista forte crescita dei consumi di gas naturale dovrà essere accompagnata da uno sviluppo infrastrutturale adeguato.

Per la rete nazionale verrà abbandonato il criterio delle tariffe basate sulla distanza a favore di un nuovo metodo basato su una metodologia *entry-exit* che rappresenta una soluzione più semplice rispetto a una tariffa "da punto a punto", economicamente ingiustificata e di difficile determinazione oggettiva in una rete fortemente magliata come quella italiana. D'altra parte una tariffa "a francobollo" non rifletterebbe le reali differenze di costo presenti tra i vari percorsi del gas possibili nell'ambito del territorio nazionale.

Saranno previsti meccanismi di prenotazione del servizio di trasporto tali da favorire lo scambio delle capacità inutilizzate tra gli utenti, e tariffe particolari per il trasporto interrompibile, utile per incrementare la flessibilità del sistema e perciò lo sviluppo della concorrenza.

Stoccaggio

Nel documento per la consultazione si affronta per la prima volta in Italia il problema delle tariffe di stoccaggio, servizio sinora gestito internamente al gruppo ENI. Sono stati analizzati gli aspetti principali del costo del servizio e alcune criticità, come ad esempio il problema della valorizzazione del *cushion gas* (le riserve di gas potenzialmente estraibili ma lasciate nei giacimenti per poter esercitare il servizio di stoccaggio). Il nuovo sistema tariffario proposto dall'Autorità permetterà al cliente un utilizzo dell'attività di stoccaggio aderente alle proprie caratteristiche di domanda.

Rigassificazione

Un'altra novità per il sistema nazionale del gas è costituito dalle proposte dell'Autorità per le tariffe di utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL). È previsto un regime che favorisca la predisposizione di nuovi punti di ingresso utilizzando l'importazione a mezzo nave; oggi in Italia esiste un solo impianto di questo tipo, quello di Panigaglia (in provincia di La Spezia) di proprietà Snam. L'approccio incentivante è giustificato dal ruolo importante che il GNL può svolgere nello sviluppo della concorrenza, con l'entrata in gioco di nuovi fornitori.

Distribuzione

Contemporaneamente alla diffusione del documento di consultazione sulla riforma delle tariffe di trasporto, nell'ottobre 2000 l'Autorità ha anche diffuso il documento per la consultazione sulle tariffe per la distribuzione locale del gas e per la vendita ai clienti vincolati. Su questi aspetti si era già svolto il processo di consultazione degli interessati, a seguito di un primo documento emesso dall'Autorità nel mese di aprile. L'ulteriore consultazione delle parti si è resa però necessaria a seguito di alcune novità introdotte dal dlgs. n. 164/00, recepito dall'Autorità.

A fine anno il processo di consultazione si è concluso e l'Autorità ha emesso le nuove tariffe di distribuzione insieme a quelle di vendita ai clienti vincolati, come si è visto nel paragrafo precedente.

Aggiornamento bimestrale delle tariffe gas per la parte relativa alla materia prima

Ai sensi della deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52 entrata in vigore il 1° maggio 1999, nel corso del 2000 e nei primi mesi del 2001 si sono registrate le variazioni tariffarie esposte nella Tav. 5.1.

TAV. 5.1 RIEPILOGO DELLE PIÙ RECENTI VARIAZIONI TARIFFARIE AI SENSI DELLA DELIBERA N. 52/99

DELIBERAZIONI AUTORITÀ	DECORRENZA	VARIAZIONE DELLA TARIFFE DEL GAS NATURALE lire/mc	VARIAZIONE DELLE TARIFFE DEL GPL lire/mc
22 dicembre 1999, n.195	1 gennaio 2000	+ 27,0	—
24 febbraio 2000, n.40	1 marzo 2000	+ 28,5	+ 165,8
21 aprile 2000, n.82	1 maggio 2000	+ 27,0	+ 80,6
22 giugno 2000, n.114	1 luglio 2000	+ 19,6	- 105,9
28 agosto 2000, n.160	1 settembre 2000	+ 21,8	+ 140,1
24 ottobre 2000, n.199	1 novembre 2000	+28,0	+ 227,7
28 dicembre 2000, n.245	1 gennaio 2001	+ 44,1	+102,1
20 febbraio 2001, n.28	1 marzo 2001	—	- 119,0

Le variazioni sono state originate dal forte incremento dei prezzi verificatosi sui mercati petroliferi internazionali già dai primi mesi del 1999 e proseguito per tutto il 2000. Ne è conseguito l'aumento dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati anche sul mercato nazionale. Solo dal mese di dicembre 2000 si è manifestata un'inversione di tendenza.

A questi aumenti ha concorso anche il deprezzamento dell'euro, e quindi della lira, nei confronti del dollaro. Da un cambio pari a 1,06578 dollari per euro registrato nella media del 1999, nel 2000 si è passati a un cambio medio di 0,92361 dollari per euro. La moneta europea ha quindi subito in media una svalutazione del 13,3 per cento (Fig. 5.1).

Per quanto riguarda le imposte sulle tariffe del gas è da segnalare che il governo, dopo le diminuzioni già deliberate con decorrenza 1 novembre 1999, 4 gennaio 2000 e 1 marzo 2000, ha ulteriormente modificato e ridotto le aliquote delle accise, sia del gas naturale che del GPL distribuiti in rete, dal 24 marzo 2000 e dal 3 ottobre 2000.

Nella Fig. 5.2 è riportato l'andamento della tariffa media del gas naturale al lordo delle imposte a partire dal mese di marzo 1998.

FIG. 5.1 **TARIFE DEL GAS NATURALE AL NETTO DELLE IMPOSTE:
EVOLUZIONE RISPETTO AL PREZZO DEL PETROLIO**





FIG. 5.2 **TARIFFA MEDIA DEL GAS NATURALE AL LORDO DELLE IMPOSTE**
Lire/mc



Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat.

PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E NUOVI ASSETTI DI MERCATO

Autocertificazione dei clienti idonei

L'art. 22, comma 1, del dlgs. n. 164/00 ha individuato le categorie alle quali è attribuita la qualifica di cliente idoneo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Sull'applicazione del citato art. 22, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è chiamata a vigilare, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Per l'espletamento di tale compito, l'Autorità ha ravvisato la necessità di individuare strumenti atti a verificare che le imprese del gas stipulino contratti di acquisto/vendita e facciano accedere al sistema i soggetti che ne hanno effettivamente diritto. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno stabilire criteri per l'accertamento da parte delle imprese del gas dell'idoneità dei clienti, in grado di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema del gas e alla trasparenza del mercato.

Con delibera del 18 ottobre 2000, n. 193/00, *Adozione di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, è stato introdotto l'obbligo per le imprese di richiedere ai clienti idonei una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea attestazione. Tale autocertificazione deve contenere, tra l'altro, la specificazione dei punti di misura del gas, ove avviene la vendita del gas naturale ad altro cliente idoneo o a valle dei quali avviene il consumo per uso proprio. È infatti necessario che l'acquisto, la vendita e l'accesso al sistema ai sensi del citato art. 22 siano effettuati tra clienti idonei in ogni fase di transazione, dal momento che l'art. 22 comma 2 stabilisce che soltanto a decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

Con successiva comunicazione 13 dicembre 2000, *Chiarimenti in ordine alla disciplina del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo nel mercato del gas naturale, ai compiti di vigilanza dell'Autorità e all'accesso alle reti di distribuzione*, l'Autorità è intervenuta per eliminare alcune incertezze che, nella fase di avvio della liberalizzazione del mercato, avrebbero potuto ostacolare l'accesso di nuovi operatori al sistema del gas. È stato precisato, tra l'altro, che la soglia minima per un cliente finale o per un componente del consorzio può essere raggiunta anche sommando i prelievi in più punti, purché in tali punti vi sia consumo per uso proprio e non una rivendita a un cliente non idoneo. L'Autorità ha inoltre stabilito che, fino all'adozione da parte delle imprese del codice di rete di cui all'art. 25, comma 5 del dlgs. n. 164/00, le imprese che svolgono attività di distribuzione definiscono, d'intesa con i clienti idonei, le altre condizioni del contratto esclusa la tariffa, tenendo